Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 123, della citata legge n. 234 del 2021, nella parte in cui prevede che "*a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sopra citato, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio*";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 124, della citata legge n. 234 del 2021, nella parte in cui prevede che "*a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sopra citato, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio*";

CONSIDERATO che le indennità di cui alle precedenti norme, attribuite con le modalità del presente provvedimento, verranno erogate nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che sarà lo stesso Ministero del lavoro a curare l'istruttoria delle domande, l'autorizzazione delle prestazioni e i trasferimenti delle risorse in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima;

RITENUTO necessario, al fine di semplificare l'azione amministrativa e garantire speditezza delle procedure di approvazione, adottare con un unico decreto, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, per i profili finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità relative all'esame delle istanze e la liquidazione delle indennità di cui sopra, fornendo agli interessati un chiaro quadro di riferimento;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "*Riordino della legislazione in materia portuale*" nel quale si dispone che "*Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza*";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 ottobre 2022, n. 181, recante "*Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera*";

TENUTO CONTO della nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 settembre 2018, che individua nei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, l'Organo erogatore dell'indennità di cui trattasi;

VISTA la nota pec prot. n. 15049 del 9 febbraio 2021, con la quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha assicurato il necessario supporto dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima per il pagamento delle suddette indennità;

D E C R E T A

ART.1

(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)

1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

3. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2022 sia dall'Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:

a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l'arresto temporaneo obbligatorio che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente;
b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

ART. 2
(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)

1. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

3. L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio.

4. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:

a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima

in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

b) indisponibilità per malattia del comandante dell'unità da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

c) arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

ART. 3
(Beneficiari)

1. L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
2. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
3. L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
4. L'indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

ART. 4
(Modalità di accesso all'indennità)

1. Le imprese di cui agli articoli precedenti inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il **15 marzo 2023**, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline", non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze. La procedura di inoltro degli allegati è dettagliatamente comunicata con apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it nella pagina web dedicata al fermo pesca.

2. L'istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura telematica della "CIGSonline". La scheda da allegare all'istanza (*Scheda 9 – anno 2022 - dichiarazione di avvenuto fermo*), disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve indicare, nella parte riservata all'azienda:

a) ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi dell'unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell'unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell'Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività;
d) cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l'arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati, specificati per ogni causale (sia obbligatorio che non obbligatorio);
f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo dell'attività (sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati;
g) dichiarazione: "il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati"; l'informativa per il trattamento dei dati è disponibile sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al fermo pesca.

3. All'istanza devono essere allegati:

a) *Scheda 9 – anno 2022 – dichiarazione di avvenuto fermo* comprensiva dell'attestazione dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea, da presentarsi all'Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo. La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo "arresto temporaneo obbligatorio" di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 70970 del 15 febbraio 2022 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 179339 del 21 aprile 2022 e successive eventuali integrazioni e/o modifiche. Per l'arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice e duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione *"on line"*, indirizzata all'Ufficio pesca dell'Autorità marittima d'iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l'interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì. La scheda 9 nella parte riservata all'Autorità Marittima deve contenere l'indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita timbrata in ogni foglio;
b) File FPO-2022 disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, senza modificarne l'impaginazione;
c) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell'istituto di credito a conferma del medesimo codice IBAN;

4. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui al comma 2, degli allegati di cui al comma 3, le istanze presentate dopo il 15

marzo 2023 e le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso la piattaforma "CIGSonline".

6. Fino alla data di pubblicazione del presente Decreto Interministeriale, le giornate di fermo pesca non obbligatorio dovranno essere attestate tramite il sistema dell'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ed allegate all'istanza.

ART. 5

(Modalità di istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria delle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, e predispone il decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell'indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione Marittima.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali -, una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, mette a disposizione dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2023, le risorse stanziate per l'anno 2022, necessarie alla liquidazione delle indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "*Direzione Generale degli ammortizzatori sociali*", sulla missione "*Politiche per il lavoro*", programma "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*", azione "*Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito*", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "*Ammortizzatori in deroga*", per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali -, una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, mette a disposizione dei Funzionari Delegati

delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2023, le risorse stanziate per l'anno 2022, necessarie alla liquidazione delle indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "*Direzione Generale degli ammortizzatori sociali*", sulla missione "*Politiche per il lavoro*", programma "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*", azione "*Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito*", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "*Ammortizzatori in deroga*", per quanto concerne l'arresto temporaneo non obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio Centrale di Bilancio – provvede agli adempimenti contabili prescritti dalla legge.

ART. 6

(Modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennità)

1. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per il fermo pesca obbligatorio ed euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per il fermo pesca non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - trasmette il decreto di autorizzazione corredato dall'elenco degli aventi diritto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, impegnando e trasferendo le risorse finanziarie in favore degli stessi Funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all'erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Gli elenchi degli aventi diritto all'erogazione dell'indennità devono riportare i dati necessari come di seguito indicati:

- Codice fiscale;
- Cognome;
- Nome;
- Indirizzo di residenza/domicilio;
- Codice IBAN.

4. Le Amministrazioni interessate, compresi i Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, svolgono le attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, del Ministero dell'economia e finanze www.mef.gov.it e delle Capitanerie di porto – Guardia costiera www.guardiacostiera.gov.it .

- 7 MAR 2023

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 1

ANNO 2022

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO FERMO

per il riconoscimento indennità giornaliera onnicomprensiva ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la sospensione dell'attività lavorativa del personale imbarcato derivante dalle misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio dell'attività di pesca dell'anno 2022 di cui all'art... D.M. n. ..... del .....

Il/la sottoscritto/a .....
nato/a a ..... il ...../...../..... in qualità di legale rappresentante della .....
con sede in .....Provincia.....via.....
CAP.....telefono.....e-mail.....
PEC.....
codice fiscale ..... partita I.V.A. n. .....
armatrice del M/p.....numero UE .....
iscritto al numero .....dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di .....
(avente sede nella giurisdizione della Direzione Marittima di .....)
di GT..... Iscritta al n..... del registro delle imprese di pesca di .....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di aver consegnato all'Autorità marittima di ..... i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
2. di aver effettuato n..... (in lettere .....) giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi dell'articolo ..... del D.M. n..... del..... (*per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio*);
3. di aver effettuato n..... (in lettere.....) giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio ai sensi dell'art..... del D.M. n. ..... del ..... (*per*

il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio);

4. di aver effettuato l'arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca per le seguenti motivazioni: _____
5. di aver effettuato n..... (in lettere .....)giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (*per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese le eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio*);
6. che al termine dell'arresto temporaneo obbligatorio e/o non obbligatorio risultano imbarcati i sotto indicati marittimi:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	N. TOTALE GIORNI ARRESTO TEMPORANEO OBBLIGATORIO EX D.M. n.	N. TOTALE GIORNI II ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO	NUMERO TOTALE GIORNI COMPLESSIVI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati;

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data_____

Firma

_____

Spazio riservato all'Autorità marittima

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA
(del porto di fermo pesca dell'unità navale)

Si attesta che:

il motopeschereccio.....
numero UE .....iscritto al numero .....
dei RR.NN.MM.GG. (*ovvero delle Matricole*) di ..... (avente sede nella giurisdizione della Direzione Marittima di .....)

1. ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi del ..... dal...../...../..... al ...../...../.....;
2. il predetto motopeschereccio ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca ai sensi del ..... dal...../...../..... al ...../...../.....;
3. il predetto motopeschereccio ha effettuato n..... (in lettere.....)giorni lavorativi di arresto temporaneo obbligatorio (*per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio*);

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. il predetto motopeschereccio ha effettuato l'arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca per le seguenti motivazioni.....;
5. il predetto motopeschereccio ha effettuato n.....(in lettere.....)giorni lavorativi di arresto temporaneo non obbligatorio (*per il conteggio del numero di giorni lavorativi bisogna escludere, dal numero di giorni di arresto temporaneo effettuati, le domeniche e i giorni di festività comprese eventuali festività locali ricadenti nel periodo di arresto temporaneo non obbligatorio*);
6. i marittimi indicati nella tabella di cui al suddetto punto 6 erano regolarmente imbarcati per i giorni indicati.

Luogo e data _____

Timbro e firma
dell'Autorità marittima

Timbro
d'ufficio

.....

allegati alla domanda:
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La presente attestazione va restituita all'interessato opportunamente compilata, timbrata in ogni foglio e controfirmata per ricevuta.

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2022 - articolo 1, comma 123 e comma 124, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 123 e comma 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il decreto interministeriale in esame è relativo al riconoscimento per l'anno 2022 di un'indennità giornaliera onnicomprensiva, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.
Il decreto si compone di 6 articoli.

- Gli articoli 1 e 2, provvedono all'individuazione dell'oggetto e delle finalità del trattamento, quale indennità in caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
- L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari. La misura viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 250, e ai soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, qualora sussista un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità gli armatori, i proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita e i titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto non configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato;
- L'articolo 4 regola le modalità di accesso all'indennità ed indica le informazioni necessarie che devono essere contenute nell'istanza di concessione; a pena di inammissibilità della domanda, l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo 2023, esclusivamente tramite il sistema denominato "CIGSonline", non essendo ammesse altre forme di presentazione, e corredata del "visto" da parte dell'Autorità marittima competente per territorio, attestante le causali e le giornate relative all'arresto temporaneo obbligatorio e/o non obbligatorio effettivamente fruito. Si conferma il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro, propedeutico all'invio dell'istanza, esclusivamente tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, che garantisce sicurezza, praticità e velocità all'intero sistema della "CIGSonline, nell'ottica di accelerare l'implementazione di soluzioni digitali di accesso ai servizi pubblici;
- L'articolo 5 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, dopo aver svolto l'istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto, ripartiti per giurisdizione di Direzione Marittima, con il relativo ammontare economico e mette a disposizione dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2023, le risorse stanziate per l'anno 2022, necessarie alla liquidazione delle indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "Direzione Generale degli ammortizzatori sociali", sulla missione "Politiche per il lavoro", programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "Ammortizzatori in deroga", sia per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio che non obbligatorio. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio Centrale di Bilancio – provvede alla registrazione dell'atto di impegno e all'apposizione del relativo visto di conformità;
- L'articolo 6 precisa che, qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili, pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per il fermo pesca obbligatorio e ad euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per il fermo pesca non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore. L'articolo regola, altresì, le modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennità, individuando l'organismo erogatore in persona dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, i quali, a mezzo di specifiche aperture di credito,

provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 123 e comma 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria della misura di cui trattasi, si evidenzia che per l'annualità 2021, relativamente al fermo pesca obbligatorio, è stato accertato un onere di spesa pari ad euro 15.303.120,00 (quindicimilionitrecentotremilacentoventi,/00) superiore allo stanziamento di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), comportando una riduzione proporzionale dell'indennità per ogni singolo lavoratore con un importo erogato di euro 23,50 giornalieri rispetto alla previsione di euro 30,00, rientrando in tal modo nel limite dello stanziamento previsto. Per ciò che concerne, invece, l'onere di spesa per le giornate autorizzate per il fermo pesca non obbligatorio, pari ad euro 4.112.250,00, non vi è stata alcuna riduzione dell'indennità giornaliera di 30 euro, in quanto l'importo totale è rientrato nei limiti finanziari.